

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 120

presentata dai Consiglieri regionali  
MULA - TRUZZU - COCCIU - TICCA - PERU - SORGIA

il 24 luglio 2025

Misure straordinarie di sostegno per gli allevatori colpiti da abbattimenti sanitari conseguenti a focolai di dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease - LSD) in Sardegna.

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dall'urgenza di fornire un concreto supporto alle aziende zootecniche della Regione colpite dalla diffusione della dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease - LSD), una malattia virale emergente a carattere esotico, classificata come patologia di categoria A, ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).

A partire dal 2024, numerosi focolai di LSD hanno determinato la necessità di adottare misure straordinarie di contenimento da parte delle autorità sanitarie regionali e statali, tra cui l'abbattimento forzoso dei capi bovini, il blocco della movimentazione degli animali, nonché campagne vaccinali su vasta scala. Tali misure, seppur necessarie per la tutela della sanità pubblica veterinaria, hanno causato pesanti ricadute economiche e gestionali sugli allevatori sardi.

Il settore zootecnico, già gravato da problematiche strutturali, risulta oggi fortemente esposto al rischio di contrazione produttiva e di chiusura delle aziende familiari. La presente proposta di legge intende dunque introdurre un intervento economico straordinario, in grado di compensare almeno parzialmente le perdite subite, sostenere i costi alimentari per il bestiame impossibilitato alla movimentazione e valorizzare la resilienza del sistema produttivo regionale.

La misura proposta prevede:

- la definizione di contributi proporzionati alla tipologia e all'età del bestiame colpito (articoli 2 e 3);
- la cumulabilità con altri strumenti di sostegno pubblico nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato (articolo 4);
- la regolamentazione operativa mediante un atto attuativo da adottarsi entro trenta giorni (articolo 5);
- la copertura finanziaria garantita tramite fondi regionali o straordinari statali/europei (articolo 6).

Con questa proposta, si intende porre un primo passo verso una strategia di compensazione e rilancio del comparto bovino regionale, duramente provato a eventi epidemiologici straordinari.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità

1. La presente legge istituisce un intervento economico straordinario in favore delle aziende zootecniche operanti nel territorio della Regione colpite dalla diffusione della dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease - LSD), al fine di mitigarne l'impatto economico e produttivo.

2. L'intervento è finalizzato a compensare le perdite economiche derivanti dalla mancata movimentazione degli animali, dagli abbattimenti sanitari e dai possibili effetti collaterali della vaccinazione obbligatoria.

### Art. 2

#### Beneficiari

1. Possono beneficiare delle misure previste dalla presente legge gli allevatori con sede operativa nel territorio della Regione, persone fisiche o giuridiche, iscritti all'anagrafe zootecnica nazionale, titolari di allevamenti bovini situati in territori riconosciuti come aree infette o aree sottoposte a restrizioni sanitarie per la diffusione della LSD, come individuate dalle autorità sanitarie competenti.

2. L'aiuto è riconosciuto anche in assenza di abbattimento, purché ricorrano le condizioni di cui al comma 1.

### Art. 3

#### Determinazione dell'aiuto

1. L'importo del contributo è calcolato sulla base della tipologia e dell'età del capo di bestiame e tiene conto dei costi sostenuti per l'alimentazione a decorrere dalla data in cui l'animale è considerato pronto per la commercializzazione.

2. La quantificazione delle somme spettanti avverrà secondo i criteri tecnici stabiliti nel regolamento attuativo previsto nell'articolo 5.

## Art. 4

## Cumulabilità degli aiuti

1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono cumulabili con altre misure di sostegno previste dalla normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di eradicazione delle malattie animali.

2. In ogni caso, la cumulabilità è consentita nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale definirà le modalità di attuazione nel rispetto della normativa vigente.

## Art. 5

## Modalità attuative

1. Le modalità operative per la presentazione delle domande, la formazione delle graduatorie, le procedure istruttorie, la concessione e la liquidazione dei contributi sono disciplinate con apposito regolamento attuativo, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento definirà altresì le priorità di intervento, i massimali per azienda e i controlli a carico dell'amministrazione.

## Art. 6

## Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18 settembre 2024, n. 13 (Assestamento di bilancio 2024-2026 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio), e successive modifiche ed integrazioni (missione 10 - programma - 04 - titolo 3 - capitolo SC 09.2746).

2. L'eventuale integrazione degli stanziamenti sarà disposta con apposita legge di bi-

lancio o variazione di bilancio.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS)